

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-*bis*. I benefici di cui al comma 1 sono altresì riconosciuti nelle aree territoriali individuate dalla Commissione della Comunità europea come destinatarie degli aiuti a finalità regionale di cui alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

Segue compensazione del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

37. 16-*bis*. (ex 34. 3.) Mariotti, Borrelli, Crisci, Cialente, Lolli.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-*bis*. Nei confronti delle imprese turistiche, così come definite dagli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e dei pubblici esercizi di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, trovano applicazione, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, anche con il riferimento ai rapporti di lavoro con contratto a tempo determinato, gli incentivi previsti all'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 30.987.414 euro, si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

37. 9. (ex 34. 9.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Al comma 3, sostituire le parole da: purché sino alla fine del comma con le

seguenti: e in particolare con quanto previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

37. 10. (ex 34. 36.) Grandi, Tolotti, Coluccini, Buffo, Benvenuto, Bellini.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 37. 40
DELLA COMMISSIONE

Dopo le parole: è riconosciuto, *aggiungere le seguenti:* altresì nelle Regioni Abruzzo e Molise e; *sopprimere dopo le parole:* operanti nei territori *le parole:* delle regioni Abruzzo e Molise.

Aggiungere il seguente comma:

3-*bis*. Le agevolazioni recate dall'articolo 41 si applicano anche alle imprese ubicate nei territori individuati nel precedente comma 3.

Compensazione gruppo DS.

0. 37. 40. 1. Mariotti, Borrelli, Lolli, Crisci, Cialente, Innocenti.

Sostituire le parole da: nonché dai territori *fino alle parole:* 1° luglio 1999 *con le seguenti:* e nei territori individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore (*de minimis*) di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

Seguono compensazioni gruppo DS-L'Ulivo.

0. 37. 40. 2. Innocenti, Cordoni, Guerzoni.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti della disciplina degli aiuti di importanza minore di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, anche ai datori di lavoro operanti nei territori delle regioni Abruzzo e Molise, nonché dei territori delle sezioni circoscrizionali del collocamento nelle quali il tasso medio di disoccupazione, calcolato riparametrando il dato provin-

ziale secondo la definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore alla media nazionale risultante dalla medesima rilevazione e che siano confinanti con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I della decisione (CE) n. 1999/502, del 1° luglio 1999. Il beneficio di cui al presente comma è cumulabile con altri benefici eventualmente concessi, nel rispetto dei limiti e delle modalità di cui al regolamento (CE) n. 69/2001.

Conseguentemente, alla tabella a voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 8.800;
2003: — 17.600;
2004: — 17.600.

37. 40. (Nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Lo sgravio contributivo di cui al presente articolo è concesso anche ai datori di lavoro operanti nel settore agricolo che incrementano il numero di lavoratori, ciascuno occupato per almeno 151 giornate all'anno, a condizione che l'incremento venga mantenuto per l'intero periodo di applicazione dello sgravio.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

37. 11. (ex 34. 34.) Borrelli, Sandi, Sedioli, Rossiello, Meduri, Loddo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Lo sgravio contributivo previsto per il lavoratore dipendente si applica anche al giovane imprenditore agricolo che si insedia dal 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

37. 12. (ex 34. 35.) Borrelli, Sandi, Sedioli, Rossiello, Meduri, Loddo, Di Gioia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 10, dopo le parole: « nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise » sono aggiunte le seguenti: « e della provincia di Frosinone »;

b) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: « nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise » sono aggiunte le seguenti: « e della provincia di Frosinone ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 15.000;
2003: — 15.000;
2004: — 15.000.

* **37. 13.** (ex *34. 57.) Amici, Visco, Pisa, Battaglia, Di Serio D'Antona, Lucidi, Melandri, Ruggia, Tidei, Tocci, Angioni, Coluccini, Leoni, Sciacca, Bettini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 10, dopo le parole: « nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise » sono aggiunte le seguenti: « e della provincia di Frosinone »;

b) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole: « nonché in quelle delle regioni Abruzzo e Molise » sono aggiunte le seguenti: « e della provincia di Frosinone ».

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 15.000;
2003: — 15.000;
2004: — 15.000.

* **37. 14.** (ex * 34. 44.) Pasetto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Il beneficio di cui al comma 1 si applica su tutto il territorio nazionale ai datori di lavoro che assumano a tempo indeterminato lavoratori in regime di semilibertà ovvero di affidamento in prova al servizio sociale ovvero ancora lavoratori che abbiano completato il periodo di detenzione, su conforme favorevole parere dei servizi sociali competenti.

Seguono compensazione del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

37. 15. (ex 34. 31.) Fanfani, Ruta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

4. Ai soggetti privati di cui al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, articolo 10, comma 1, lettera *b*-bis), aggiunta dal comma 1 dell'articolo 26, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto il medesimo beneficio contributivo previsto dall'articolo 37, con durata di cinque anni a partire dalla data di concessione ed effetti immediatamente estensivi in caso di cessazione della stessa.

5. L'efficacia della misura di cui al comma 4 è subordinata all'autorizzazione rilasciata e ai vincoli eventualmente posti dalla Commissione delle Comunità europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, di cui alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL - L'Ulivo

26. 26. (ex 24. 48.) Tuccillo.

Dopo l'articolo 37, aggiungere i seguenti:

CAPO VII-bis.

INTERVENTI PER LE AREE DEPRESSE

ART. 37-bis. — (*Credito d'imposta*). — 1. Le misure previste all'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono intera-

mente cumulabili con gli incentivi fiscali per gli investimenti e lo sviluppo previsti all'articolo 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

ART. 37-ter. — (*Programmazione negoziata*) — 1. Per i patti territoriali e i contratti d'area già approvati che alla data del 31 marzo 2002 abbiano speso almeno il 30 per cento delle risorse finanziarie assegnate è ammesso il finanziamento di protocolli aggiuntivi con le modalità già stabilite nelle norme di riferimento. Agli oneri si provvede a valere sui fondi previsti per le aree depresse ai sensi della legge 30 giugno 1998, n. 208, mediante apposite deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica e con risorse, anche derivanti da revoche, appositamente stanziare per i patti territoriali e i contratti d'area.

ART. 37-quater. — (*Prestito d'onore*) — 1. Le misure di incentivo all'autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rifinanziate nella misura di 75 milioni di euro per il triennio 2002-2004, di cui 25 milioni per il 2002, 25 milioni per il 2003 e 25 milioni per il 2004, a valere sulle disponibilità di bilancio del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

ART. 37-quinquies. — (*Patti per la sicurezza*) — 1. Per ampliare il programma di investimenti in sicurezza da realizzare nelle regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni, nel periodo 2000-2006, di cui all'articolo 67 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, come rifinanziata dalla Tabella D dell'articolo 50 della presente legge. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede, in sede di ripartizione delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relativo a ciascuno degli esercizi finanziari del predetto periodo, a stabilire le quote annuali a favore del programma

di cui al presente articolo, assicurando i necessari finanziamenti ai « patti per la sicurezza » che accompagnano gli strumenti di programmazione negoziata realizzati o da realizzare.

ART. 37-*sexies*. — (*Interventi in materia di lavori socialmente utili*) -1. Ferma restando la possibilità di stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2002, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, è differito al 30 giugno 2002, e il rinnovo di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo potrà avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:

a) la realizzazione, da parte della regione, di programmi di stabilizzazione dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, con l'indicazione di una quota predeterminata di soggetti da avviare alla stabilizzazione che, per il primo anno, non potrà essere inferiore al 30 per cento del numero dei soggetti appartenenti al bacino regionale; le convenzioni possono essere annualmente rinnovate, a condizione che vengano definiti, anche in base ai risultati raggiunti, gli obiettivi di stabilizzazione dei soggetti di cui al citato articolo 2, comma 1;

b) le risorse finanziarie necessarie ad assicurare a tutti i soggetti non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001, ad esclusione di quelli impegnati in attività

progettuali interregionali di competenza nazionale e dei soggetti che maturino il cinquantesimo anno di età entro il 31 dicembre 2001, anche la copertura dell'erogazione della quota di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, pari al 50 per cento dell'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e dell'intero ammontare dell'assegno al nucleo familiare, che le regioni s'impegnano a versare all'INPS; nonché, nell'ambito delle risorse disponibili a valere sul Fondo per l'occupazione, un ulteriore stanziamento di entità non inferiore al precedente finalizzato ad incentivare la stabilizzazione dei soggetti interessati da situazione di straordinarietà; a tale scopo per l'anno 2002 verranno utilizzate le risorse destinabili alle regioni, ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'articolo 45, comma 6, della citata legge n. 144 del 1999, che saranno erogati a seguito della stipula delle convenzioni;

c) la possibilità, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, che abbiano compiuto, alla data del 31 dicembre 2000, il cinquantesimo anno di età, di continuare a percepire in caso di prosecuzione delle attività da parte degli enti utilizzatori, l'assegno per prestazioni in attività socialmente utili e l'assegno per nucleo familiare, nella misura del 100 per cento, a partire dal 1° gennaio 2002 e sino al 31 dicembre 2002;

d) la possibilità d'impiego, da parte delle regioni, delle risorse del citato Fondo per l'occupazione, destinate alle attività socialmente utili e non impegnate per il pagamento di assegni, per misure aggiuntive di stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e per il sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà.

2. A seguito dell'attivazione delle convenzioni di cui al comma 1, sono trasferite

alle regioni le responsabilità di programmazione e di destinazione delle risorse finanziarie, ai sensi del medesimo comma 1, e rese applicabili le misure previste dal citato decreto legislativo n. 81 del 2000 fino al 31 dicembre 2002. Ai fini del rinnovo delle convenzioni di cui al comma 1, lettera *a*), saranno previste, a partire dall'anno 2002, apposite risorse a tale scopo preordinate, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per l'occupazione, per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, di pertinenza del bacino regionale, inclusi i soggetti di cui al comma 2, lettera *c*), non stabilizzati entro il 31 dicembre 2001.

3. I soggetti impegnati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi della lettera *d*) del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo tra il 1° gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001 e che a quest'ultima data siano esclusi da ogni trattamento previdenziale, se in possesso dei requisiti di ammissione alla contribuzione volontaria di cui al comma 5, lettera *a*), dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 468 del 1997, e successive modificazioni, possono presentare la relativa domanda intesa ad ottenere il solo beneficio di cui alla medesima lettera *a*), nei limiti e condizioni ivi previsti, e nei limiti delle risorse stabilite nel predetto comma 5 entro i termini di cui al comma 1 del presente articolo.

4. In deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno 2002, le regioni e gli altri enti locali che hanno vuoti in organico, nell'ambito delle disponibilità finanziarie possono, relativamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, effettuare assunzioni di soggetti collocati in attività socialmente utili. Il contributo previsto all'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 è esteso agli enti locali e agli enti pubblici dotati di autonomia fi-

nanziaria, per le assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997.

ART. 37-septies. — (*Reddito minimo d'inserimento*) — 1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 4 e 15 del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, e successive modificazioni, con decorrenza dal 1° gennaio 2002, la disciplina dell'istituto del reddito minimo d'inserimento di cui al medesimo decreto legislativo si applica ai comuni montani compresi nelle aree inserite nell'obiettivo 1 di cui al regolamento CEE n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni.

ART. 37-octies. — (*Occupazione e solidarietà*) — 1. Per i titolari di un reddito annuo complessivo inferiore a 150.000 euro, che documentino di aver assunto, con qualsiasi contratto di lavoro concernente prestazioni di assistenza domiciliare a favore di ultrasessantacinquenni per un corrispettivo lordo mensile di almeno 750 euro, soggetti di età compresa tra i 32 e i 42 anni iscritti nelle liste di collocamento delle Regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni, da almeno tre anni, è detraibile dall'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) il 50 il cento del corrispettivo lordo versato per ogni mese di lavoro, fino a concorrenza dell'importo dovuto.

2. Il beneficio di cui al comma 1 non è cumulabile con la deduzione prevista all'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 37-novies. — (*Disposizione in materia di ammortizzatori sociali*) — 1. In attesa della riforma della disciplina relativa agli ammortizzatori sociali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, sono prorogati i trattamenti di integrazione salariale e di indennità di mobilità ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 2, e dell'articolo 81, commi da 1 a 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 78, comma 16 e commi da 22 a 29, della legge

23 dicembre 2000, n. 388. Agli oneri si provvede, per l'anno 2002, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ART. 37-decies. — (*Uffici postali di montagna*) — 1. Per il mantenimento degli uffici di servizio postale nei comuni montani delle aree di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni, i trasferimenti alle Poste italiane Spa sono incrementati di 15 milioni di euro a decorrere dal 2002.

ART. 37-undecies. — (*Fondo rotativo*) — 1. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 30 giugno 1998, n. 208, è rifinanziato per la somma di 277.469.000 euro per l'anno 2002.

ART. 37-duodecies. — (*Addizionalità*) — 1. In ottemperanza a quanto previsto nella risoluzione sul documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2002-2006, approvata dalle Camere, per assicurare che i principali interventi di sostegno diretto dello sviluppo siano rivolti, in particolare, a promuovere in via prioritaria la crescita del Mezzogiorno, le risorse del Fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa di cui all'articolo 39 e quelle previste nel Piano straordinario delle infrastrutture di cui all'articolo 40 sono destinate nella misura del 35 per cento alle regioni dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999, e successive modificazioni.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze garantisce che le risorse destinate alle aree depresse dai Fondi strutturali europei di Agenda 2000 siano effettivamente addizionali rispetto al complesso dei Fondi nazionali di investimento destinati alle aree depresse.

Conseguentemente, all'articolo 50:

alla tabella A, sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

alla tabella B sopprimere gli importi relativi a tutte le voci.

alla tabella C:

ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche in misura pari al 5 per cento.

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

voce: Legge n. 468 del 1978, ART. 9-ter : Fondo di riserva per l'autorizzazione di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - Altri fondi di riserva - cap. 3003):

2002: — 120.200;

2003: — 208.549;

2004: — 188.288.

voce: Legge n. 144 del 1999, *dopo le parole* enti previdenziali: *aggiungere le seguenti:* ART. 4, comma 5: Fondo per la progettazione (3.2.3.10, cap 7086):

2002: + 20.000;

2003: + 20.000;

2004: + 20.000.

voce: Decreto legislativo n. 300 del 1999, ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate):

2002: — 20.000;

2003: — 20.000;

2004: — 20.000.

alla tabella D, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

voce: Legge n. 662 del 1996, ART. 2, comma 14: Apporto al capitale sociale delle Ferrovie dello Stato SpA:

2002: — 300.000;

2003: — 100.000;

2004: — 100.000.

voce: Legge n. 208 del 1998: Interventi nelle aree depresse, *aggiungere, in fine, le parole:* ART. 1, comma 1 : Programmazione negoziata (5.2.3.10, cap. 7685)

2002: - 200.000.

voce: Legge n. 388 del 2000, ART. 145, comma 21: Metanizzazione del Mezzogiorno

2002: + 50.000;

2003: + 50.000;

2004: + 50.000.

aggiungere la voce: Legge n. 488 del 1999, ART. 27, comma 11 (Fondo imprenditorialità giovanile)

2002: + 50.000;

2003: + 50.000;

2004: + 50.000.

Conseguentemente, dopo l'articolo 50, aggiungere i seguenti:

ART. 50-bis. - (*Rivalutazione dei beni rimpatriati*). - 1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « di una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle seguenti: « di una somma pari al 3 per cento ».

ART. 50-ter. - (*Beni e servizi*). - 1. Per l'anno 2002, la spesa totale del bilancio dello Stato per acquisto di beni e servizi è ridotta del 20 per cento rispetto ai relativi valori della legge di assestamento di bilancio per l'anno 2001.

ART. 50-quater. - (*Imposta sulle successioni e donazioni*). - 1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

37. 024. (ex 34. 020.) Boccia, Michele Ventura, Pistone, Lion, Villetti.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, è corrisposta una retribuzione sociale ai soggetti in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni di seguito indicati:

a) compimento della maggiore età o, se studenti, al termine degli studi;

b) disoccupati da almeno dodici mesi;

c) residenza in Italia da almeno diciotto mesi.

2. La retribuzione sociale di cui al comma 1 è corrisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali tramite le sue articolazioni territoriali.

3. Ai fini di cui al comma 1 è costituito presso la Commissione centrale per l'impiego un comitato, coadiuvato da un apposito ufficio istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per la rilevazione dello stato della disoccupazione e per l'erogazione della retribuzione sociale, con compiti di coordinamento delle attività delle commissioni regionali e provinciali, ai sensi del regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I soggetti di cui al comma 1 hanno diritto a percepire la retribuzione sociale per un periodo massimo di trentasei mesi, elevato a quarantotto mesi per i soggetti che hanno compiuto quarantacinque anni o che risiedono nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o in quelle in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale rilevato nell'anno precedente l'inizio della corresponsione della retribuzione sociale.

5. I periodi di lavoro derivanti da contratti di lavoro a termine di durata

inferiore a quattro mesi entro l'anno solare non sono computabili ai fini della determinazione del periodo massimo di cui al comma 1.

6. L'ingiustificato rifiuto di un lavoro con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo i criteri previsti dall'articolo 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, o il rifiuto dell'assegnazione alle attività socialmente utili di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2000, ovvero ai lavori di pubblica utilità di cui al comma 15, comporta la perdita della retribuzione sociale.

7. L'entità mensile della retribuzione sociale da corrispondere a ciascun soggetto di cui al comma 1, pari a 520 euro, è corrisposta per dodici mensilità in un anno ed è soggetta a rivalutazione annuale sulla base degli indici del costo della vita rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.

8. La retribuzione sociale non è sottoposta a tassazione.

9. I periodi di godimento della retribuzione sociale sono riconosciuti utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della determinazione della misura della pensione stessa. I criteri e le modalità di calcolo del contributo figurativo sono indicati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

10. Le amministrazioni pubbliche locali, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenute a garantire ai soggetti di cui al comma 1 la gratuità dell'accesso ai trasporti urbani e metropolitani, al servizio sanitario, alla scuola pubblica per i figli, compresa la gratuità dei libri di testo e del materiale didattico, all'iscrizione e alla partecipazione a corsi ed esami di formazione e aggiornamento professionale. Le regioni, nell'ambito delle loro competenze in materia di formazione professionale, definiscono con apposite disposizioni i programmi specifici di formazione e aggiornamento professionale per i disoccupati di lunga durata, prevedendo anche di destinare ad essi una percentuale

definita rispetto al complesso dell'attività formativa, in base alla composizione della disoccupazione nella regione.

11. Per i soggetti di cui al comma 1 della presente legge che siano conduttori del contratto di locazione della propria abitazione è previsto un contributo per l'affitto attraverso il Fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431. L'entità del contributo deve equiparare i soggetti destinatari della presente legge ai soggetti inseriti nella prima fascia del canone degli alloggi popolari, istituita con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1996.

12. Per i soggetti di cui ai commi 10 e 11 sono definite tariffe sociali, fino alla gratuità per i più indigenti, per le utenze relative all'erogazione di elettricità, gas, acqua e telefonia fissa, nonché condizioni di particolare favore, fino alla completa gratuità, per l'accesso alle manifestazioni culturali organizzate da enti pubblici.

13. Il datore di lavoro che non attesta l'esistenza di un rapporto di lavoro con un soggetto fruitore della retribuzione sociale, o che corrisponde al lavoratore una retribuzione reale differente da quella dichiarata, è passibile di una sanzione amministrativa, oltre a quelle già previste per le violazioni delle norme sul collocamento, pari al doppio della retribuzione che il soggetto avrebbe dovuto percepire in base ai minimi previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria, relativamente alle mansioni svolte.

14. Il cittadino che impedisce od ostacola l'accertamento delle condizioni di cui al comma 1, ai sensi del regolamento ivi previsto, perde il diritto alla fruizione della retribuzione sociale.

15. Ferma restando la necessità di concludere mediante assunzione nella pubblica amministrazione o nelle imprese private l'esperienza dei lavoratori già impegnati nei lavori socialmente utili, i soggetti fruitori della retribuzione sociale possono essere impiegati in lavori di pubblica utilità, in settori e ruoli non sostitutivi di quelli esistenti e in campi innovativi come quelli indicati nel comma 23, secondo

progetti predisposti dalle amministrazioni pubbliche e dagli enti pubblici economici, in applicazione delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro operanti nei rispettivi settori. In tale caso le amministrazioni e gli enti citati provvedono a integrare la differenza tra la retribuzione sociale, la relativa contribuzione a fini pensionistici, che continua ad essere corrisposta secondo le modalità di cui al comma 1, e la retribuzione prevista per la qualifica corrispondente dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

16. L'ingiustificato rifiuto allo svolgimento dei lavori di cui al comma 15, quando esso avviene per motivi diversi da quelli descritti nell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, comporta la perdita della retribuzione sociale, salvo il diritto di presentare ricorso nei termini e nei modi previsti dal citato articolo.

17. Al datore di lavoro privato o pubblico, fatta eccezione per gli organi dell'amministrazione centrale dello Stato, che assume a tempo pieno e indeterminato un lavoratore fruitore della retribuzione sociale, prima del termine dei periodi previsti nel comma 4, è erogato un contributo mensile pari al 50 per cento della retribuzione sociale spettante al lavoratore per il periodo intercorrente dal momento dell'assunzione allo scadere del periodo massimo previsto dal medesimo comma.

18. Per l'assunzione di lavoratori fruitori della retribuzione sociale di età superiore a quarantacinque anni ovvero residenti nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, o nelle aree in cui il tasso di disoccupazione è superiore a quello medio nazionale, il contributo di cui al comma 17 è elevato al 75 per cento.

19. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 18 prevede un orario ridotto (*part-time*) il contributo erogato è ridotto della metà, se l'orario non supera le venti ore settimanali, o di un terzo se le supera.

20. Se l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore di cui al comma 18

prevede un regime orario di trentacinque ore settimanali, o di trentadue ore per lavorazioni a ciclo continuo, il contributo di cui al comma 17 è elevato al 100 per cento della retribuzione sociale.

21. Il contributo versato ai sensi dei commi 17, 18, 19 e 20 deve essere interamente restituito in caso di licenziamento del lavoratore entro ventiquattro mesi dall'assunzione, eccettuato il caso in cui sussistano giusta causa o giustificato motivo determinato da gravi inadempienze contrattuali del prestatore di lavoro. Il periodo di lavoro non è in questo caso computabile ai fini della determinazione del periodo massimo di fruizione della retribuzione sociale da parte del lavoratore.

22. I fruitori della retribuzione sociale che intendano iniziare un'esperienza imprenditoriale, sotto forma di lavoro autonomo o cooperativo, hanno diritto, sulla base di progetti sottoposti all'autorità competente secondo le modalità definite in apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di ottenere in un'unica soluzione l'intero ammontare della retribuzione sociale che sarebbe loro spettata in caso di mantenimento dello stato di disoccupazione.

23. Le amministrazioni pubbliche, centrali e locali, e gli enti pubblici economici devono, nel caso che lo stato accertato di disoccupazione dei fruitori della retribuzione sociale continui a permanere al termine del periodo massimo di corresponsione della stessa, offrire una possibilità di lavoro al lavoratore disoccupato, mediante assunzione nel settore pubblico con un contratto di lavoro non inferiore a ventiquattro mesi, in particolare nei settori di pubblica utilità, come quelli della cura alla persona, della tutela dell'ambiente, del territorio e della natura, della gestione di fonti alternative di produzione energetica, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani, dei centri storici e delle periferie delle città e dei beni culturali.

24. La percentuale di commisurazione alla retribuzione di riferimento dell'importo del trattamento ordinario di disoc-

cupazione, di cui all'articolo 73 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è stabilita dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge al 70 per cento e comunque non può dare luogo ad una retribuzione inferiore alla retribuzione sociale di cui ai commi 7 e 8.

25. Il periodo massimo di percezione del trattamento ordinario di disoccupazione è elevato a dodici mesi.

26. Il trattamento ordinario di disoccupazione di cui al comma 25 è esteso per i periodi di non lavoro ai prestatori d'opera in base a rapporti di collaborazione, di carattere non occasionale, coordinati con l'attività del committente, svolti senza vincolo di subordinazione, in modo personale e senza impiego di mezzi organizzati e a fronte di un corrispettivo, nonché ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato superiore a quattro mesi nell'anno solare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230, e successive modificazioni.

27. Sono abrogate le norme che istituiscono il contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo di cui agli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché le norme istitutive dei contratti di formazione e lavoro, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79; sono, altresì, abrogati tutte le norme, le leggi e i decreti legislativi relativi a sgravi fiscali, incentivi, crediti di imposta, contributi capitali a favore delle imprese, delle aziende commerciali e artigianali, degli enti pubblici e privati a fronte di nuove assunzioni a qualunque titolo avvenute e di avviamento e ampliamento di attività produttive, fatta eccezione per il contributo previsto per l'assunzione di lavoratori in mobilità, gli sgravi contributivi previsti per l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria da più di due anni, la proroga delle agevolazioni contributive per la trasformazione del rapporto di lavoro degli apprendisti a tempo indeterminato. Sono, altresì, abrogate le norme che prevedono eventuali compar-

tecipazioni dello Stato a finanziamenti previsti per gli scopi di cui al presente articolo da leggi regionali.

Seguono compensazioni del Gruppo Rifondazione Comunista

37. 01. (ex 34. 06.) Bertinotti, Russo Spena, Giordano, Deiana, Titti De Simone, Alfonso Gianni, Mantovani, Mascia, Pisapia, Valpiana, Vendola.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Interventi per la formazione).

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione, entro il limite massimo di 52 milioni di euro per l'anno 2002. Le disponibilità sono ripartite tra le regioni e le province autonome con riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione. Il riparto è limitato alle regioni e alle province autonome in cui, entro il 15 marzo 2002, almeno il 50 per cento dei lavoratori dipendenti dai suddetti enti, licenziati per eccedenze di personale o comunque per motivi oggettivi nel periodo 10 gennaio 2000-15 marzo 2002, abbia avuto una ricollocazione lavorativa ovvero la concessione di un'indennità o di un contributo a fondo perduto.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 104.000

37. 02. (ex 34. 032.) Bonito, Caldarola, D'Alema, Folena, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Sasso.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Interventi per la formazione).

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione, entro il limite massimo di 52 milioni di euro per l'anno 2002. Le disponibilità sono ripartite tra le regioni e le province autonome con riferimento al numero degli enti e dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione. Il riparto è limitato alle regioni e alle province autonome in cui, entro il 15 marzo 2002, almeno il 50 per cento dei lavoratori dipendenti dai suddetti enti, licenziati per eccedenze di personale o comunque per motivi oggettivi nel periodo 10 gennaio 2000-15 marzo 2002, abbia avuto una ricollocazione lavorativa ovvero la concessione di un'indennità o di un contributo a fondo perduto.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 3, tabella D, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi a sostegno dell'occupazione, Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione, apportare la seguente variazione:

2002: — 52.000

37. 03. (ex 34. 031.) Bonito, Caldarola, D'Alema, Folena, Piglionica, Nicola Rossi, Rossiello, Sasso.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31

dicembre 2002, sono prorogati i trattamenti straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 81, comma 3, terzo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e all'articolo 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 014. (ex 34. 049 e 34. 042) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostilio, Luigi Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. L'indennità di mobilità, con scadenza nel corso dell'anno 2002, dei lavoratori licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi derivanti dalle graduatorie speciali di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, alla delibera CIPE 27 aprile 1995, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 dell'8 ottobre 1999, è prorogata, per un periodo massimo di dodici mesi, nel limite di 5.165.290 euro. Il relativo onere è posto a carico del fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 015. (ex 34. 046.) Tonino Loddo.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali).

1. Al fine di assicurare l'erogazione dell'indennità di mobilità, relativa al solo anno 2002, a favore delle agenzie di viaggio e turismo di cui alla legge 17 maggio 1983, n. 217, aventi anche meno di cinquanta addetti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro, con onere a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Conseguentemente, all'articolo 50, tabella D, rubrica: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, voce: Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993: Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione, ART. 1, comma 7: Fondo per l'occupazione apportare la seguente variazione:

2002: + 15.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

37. 016. (ex 34. 045.) Pinza, Morgando, Stradiotto, Frigato, Santagata, Lettieri.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(CIGS ed indennità di mobilità).

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2002, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività

commerciali con più di 50 dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 dicembre 2002 i trattamenti predetti sono estesi alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di quindici dipendenti.

37. 030. (ex *34. 014.) Marras.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Estensione della CIGS ad imprese turistiche ed a pubblici esercizi).

1. Nei limiti delle risorse indicate a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per l'anno 2002 sono estesi i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, di cui alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, con più di cinquanta dipendenti, nonché ai pubblici esercizi di cui all'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, con più cinquanta addetti.

Seguono compensazioni del Gruppo CCD-CDU Biancofiore

37. 031. (ex 34. 025.) Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Trattamento straordinario di integrazione salariale per il trasporto aereo).

1. La disciplina in materia di trattamento straordinario di integrazione sala-

riale, di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è estesa ai lavoratori del settore del trasporto aereo.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

37. 04. (ex 34. 033.) Duca, Pistone, Cuccu.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Per il proseguimento della cassa integrazione per i lavoratori del Monte Bianco, di cui all'articolo 46, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, come modificato dall'articolo 62, comma 4, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata la spesa di 826 mila euro per l'anno 2002.

Conseguentemente all'articolo 50, comma 1, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2002: — 826

Seguono compensazioni del Gruppo Misto - Minoranze Linguistiche.

37. 010. (ex 34. 021.) Collè, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Indennità di disoccupazione per i lavoratori parasubordinati).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 l'istituto dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti per i lavoratori non agricoli di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è esteso ai soggetti iscritti alla gestione se-

parata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre forme obbligatorie, nel limite annuo di 100 milioni di euro. A tal fine, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disciplinata tale estensione nei limiti delle predette risorse.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo.

37. 05. (ex 34. 034.) Pennacchi, Innocenti, Sciacca, Trupia, Guerzoni, Gasperoni, Diana, Cordoni, Buffo, Motta, Nigra.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Proroga dell'indennità di mobilità).

1. Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti in aree meridionali appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, occupanti in dette unità almeno 300 lavoratori, collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2001, a seguito di ridimensionamento dei predetti appalti, la durata dell'indennità di mobilità di quarantotto mesi, stabilita dall'articolo 7, comma 2, dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata, nel limite di 27 milioni di euro, per un massimo di trentasei mesi e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248.

Seguono compensazioni dei Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo e Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 09. (ex 34. 10.) Lumia, Finocchiaro, Enzo Bianco, Burtone, Cardinale, Cusumano, Piscitello.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Indennità di mobilità).

1. Ai lavoratori dipendenti da aziende operanti in aree meridionali, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, occupanti in dette unità almeno trecento lavoratori, e collocati in mobilità, entro il 31 dicembre 2001, a seguito di ridimensionamento dei predetti appalti, la durata dell'indennità di mobilità di quarantotto mesi, stabilita dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata, nel limite di 25 milioni di euro, per un massimo di trentasei mesi e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, convertito dalla legge 2 luglio 2001, n. 248.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 08. (ex 34. 038.) Cardinale, Cusumano, Piscitello, Mattarella, Burtone, Bianco.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Disposizioni per i lavoratori in mobilità).

1. In favore dei lavoratori *ex* Valbasento e dei lavoratori delle aree di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, ai sensi dell'articolo 62, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'articolo 78, comma 29, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogati i trattamenti di indennità di mobilità non oltre il 31 dicembre 2002.

2. Sono prorogate allo stesso termine di cui al comma 1 le indennità dei lavoratori appartenenti alla stessa platea in scadenza entro il 31 dicembre 2001.

Seguono compensazioni presentate unitariamente dai Gruppi Democratici di Sinistra-L'Ulivo, Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti Italiani, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto -Socialisti Democratici Italiani

37. 06. (ex 34. 035. e ex 34. 048) Molinari, Adduce, Boccia, Lettieri, Luongo, Potenza.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Protocolli aggiuntivi dei patti territoriali ex delibera CIPE 12 luglio 1996).

1. I patti territoriali decretati in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 12 luglio 1996, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, con finanziamenti nazionali ed europei, possono avviare protocolli aggiuntivi e richiedere il finanziamento al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione, Servizio per la programmazione negoziata. I suddetti Protocolli sono regolati dalla normativa adottata con la delibera CIPE del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1997, e dalle disposizioni del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le circolari applicative, per l'individuazione, l'ammissibilità e il finanziamento dei beneficiari. Il finanziamento complessivo di ciascun protocollo aggiuntivo non può superare il 50 per cento delle somme già deliberate per ogni singolo patto. Per la copertura finanziaria si provvederà sui fondi previsti per le aree depresse e sui residui già stanziati a favore della programmazione negoziata.

2. I servizi resi fino al 31 dicembre 1998 dai soggetti responsabili dei patti territoriali di cui al comma 1 a favore delle aziende beneficiarie e per i quali sono emesse relative fatture, possono essere posti utilmente a rendicontazione nello stato finale del finanziamento deliberato dal CIPE per ogni singola iniziativa imprenditoriale e ciò entro i limiti del contributo massimo già decretato.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo.

37. 07. (ex 34. 039.) Mattarella, Burtone, Bianco, Cardinale, Cusumano, Piscitello, De Francis.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 sia riferita a lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno, ai medesimi deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; il datore di lavoro è altresì esonerato dalle sanzioni previste per l'impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno in corso di validità. ».

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

37. 011. (ex 34. 030.) Cordoni, Duilio, Buffo, Grandi, Nigra.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nel caso in cui la dichiarazione di emersione di cui al comma 1 sia

riferita a lavoratori non comunitari privi di permesso di soggiorno, ai medesimi deve essere rilasciato un permesso di soggiorno per lavoro subordinato; il datore di lavoro è altresì esonerato dalle sanzioni previste per l'impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno in corso di validità ».

37. 012. (ex 34. 022.) Bulgarelli, Lion, Boato, Cento, Cima, Pecoraro Scanio, Zanella.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.

1. Ai datori di lavoro che incrementano la base occupazionale mediante assunzione di italiani residenti all'estero ovvero di lavoratori stranieri di origine italiana fino al terzo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito di imposta nella misura di 413,16 euro mensili per ciascun lavoratore assunto per un periodo di tre anni. Il credito di imposta è incrementato di 212 euro mensili per i datori di lavoro che mettono a loro disposizione, per il medesimo periodo, uno o più alloggi.

2. Il numero dei lavoratori stranieri di origine italiana assunti ai sensi del comma 1 del presente articolo concorre alla determinazione delle quote di ingresso stabilite nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed è assegnato in via prioritaria in base alle richieste da parte delle regioni, province e comuni pervenute all'anagrafe di cui all'articolo 21, comma 7, del citato decreto legislativo.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

37. 029. (ex 34. 023.) Luciano Dussin, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Prestito d'onore).

1. Le misure di incentivo all'autoimpiego di cui al titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono rfinanziate nella misura di euro 75 milioni per il triennio 2002-2004, di cui 25 milioni per il 2002, 25 milioni per il 2003 e 25 milioni per il 2004, a valere sulle disponibilità di bilancio del fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

Seguono compensazioni del Gruppo Margherita, DL-L'Ulivo

37. 013. (ex 34. 047.) Boccia, Annunziata, Enzo Bianco, Gerardo Bianco, Burtone, Camo, Carbonella, Cardinale, Cusumano, De Franciscis, De Mita, Fusillo, Gambale, Iannuzzi, Ladu, Lettieri, Loddo, Loiero, Maccanico, Mastella, Meduri, Molinari, Ostillio, Luigi Pepe, Piscitello, Pisicchio, Potenza, Sinisi, Soro, Squeglia, Tanoni, Tuccillo, Villari.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo e sociale dei soggetti disadattati a causa di assunzione di sostanze stupefacenti e od o alcoliche, ai datori di lavoro è concesso uno sgravio contributivo per le assicurazioni sociali obbligatorie nella misura del 50 per cento delle retribuzioni. In caso di trasformazione del contratto di lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scadere del ventiquattresimo mese, tale beneficio continua a trovare applicazione nella misura del 25 per cento per i successivi dodici mesi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono individuati i soggetti, definite le modalità ed i criteri per l'attuazione del comma 1.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega Nord Padania

37. 028. (ex 34. 0. 55.) Ercole, Pagliarini, Sergio Rossi.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, è confermata l'agevolazione di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 3, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 50, comma 2, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: decreto legislativo n. 300 del 1999 - ART. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate), apportare le seguenti variazioni:

2002: — 35.000;

2003: — 35.000;

2004: — 35.000.

Seguono compensazioni del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo

37. 017. (ex 34. 0. 56.) Cordoni, Delbono.

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

ART. 37-bis.

(Proroga delle agevolazioni contributive per giovani lavoratori autonomi).

1. All'articolo 120, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 ».